



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 03/07/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2008, n. 569

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15 dicembre 2000 tra LA Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi della Legge regionale n. 34/94 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto legislativo n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile da parte della ditta "Dienne Manifatture s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n°34 e s.m. ed integr. e dell'art.34 del Dlgs n.267/2000, in data 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1394 del 30/10/2000 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel settore tessile da parte della Ditta "DIENNE MANIFATTURE s.r.l.", in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente; VISTA la deliberazione n° 2 del 12 gennaio 2001, con la quale il Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";
- VERIFICATO che la ratifica dell'Accordo di Programma da parte del Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA è avvenuta in un momento in cui (12.01.2001) erano pienamente vigenti le N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul B.U.R.P. in data 11.01.2001) il Settore Urbanistico Regionale con nota n. 7373/2° in data 01.09.2006 ha richiesto al Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA di integrare la documentazione agli atti con la verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in relazione agli indirizzi , direttive di tutela e prescrizione di base delle N.T.A. del P.U.T.T. nonché l'attivazione della procedura di verifica e/o valutazione d'incidenza;
- VISTA la delibera G.R. n.856 del 27/05/2008 con la quale è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n.856/2008, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex Dlgs n. 42/2004 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione;
- VISTA la nota n. 16292 del 16.10.2007 con la quale il dirigente del Settore Ecologia dell' Assessorato Regionale all'Ecologia con la quale ha espresso parere favorevole condizionato, in relazione agli aspetti ambientali connessi con l'approvazione dell'intervento in oggetto;
- VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio

del permesso di costruire, a cura della ditta "DIENNE MANIFATTURE s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di MARTINA FRANCA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

- VISTO il IV comma dell'art.34 del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del Dlgs n.267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di MARTINA FRANCA, l'"Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio nel settore industriale tessile da parte della Ditta "DIENNE MANIFATTURE s.r.l." sottoscritto in data 15 dicembre 2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA in attuazione della l.r. n°34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13.

Bari, li 20 giugno 2008

VENDOLA